

ANALISI INFORMATIVA  
DEL SERVIZIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

La presente relazione sul servizio esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è resa con l'intento di fornire all'Amministrazione Comunale di san severo una proposta operativa per il risanamento degli uffici comunali partendo da quello che, negli ultimi tempi, a detta della cittadinanza, degli altri dipendenti comunali e degli stessi operatori che vi sono comandati, risulta essere l'ufficio meno rispettato e produttivo dell'intera Amministrazione.

Se il risultato di tale operazione non comporterà nessuna minore spesa nel bilancio dell'Amministrazione, potrà, tuttavia, significare un esempio di efficienza e produttività in termini operativi e sociali oltre che, principalmente, la volontà politica dell'Amministrazione di perseguire il risanamento politico e civile attraverso la revisione della gestione clientelare e sommaria di un settore di intervento che rimane sotto gli occhi di tutta la cittadinanza.

La relazione è stata divisa, per comodità del lettore, in tre sezioni.

La prima è una panoramica sulla attuale situazione dell'ufficio mentre con la seconda e la terza si cerca di delineare il nuovo sistema informativo dell'ufficio attraverso il chiarimento di alcuni dei punti già contenuti nella precedente relazione sulla normativa di legge in quanto rappresentano il momento di discriminazione nella prassi legislativa e di ufficio per l'attribuzione dell'esenzione.

## SITUAZIONE ATTUALE

### NUMERO DEI TESSERINI.

Nel primo anno solare 1988/1989 le pratiche istruite sulla base delle richieste presentate sono risultate pari a n. 11.200.

Nell'anno solare 1989/1990 le richieste accolte sono risultate pari a n. 11.054 mentre nell'anno in corso, con decorrenza 1 luglio e fino al mese di settembre, sono state istruite n. 9.678 pratiche.

### NUMERO ESENZIONI.

Per quanto riguarda il numero delle esenzioni esso è ricavabile solo tramite il registro di protocollo dove è riportato in corrispondenza del nominativo del richiedente il numero delle persone componenti il nucleo familiare per i quali è stato richiesto il diritto. Pertanto solo tramite un laborioso conteggio è possibile stabilire il numero totale delle esenzioni senza poter tener conto delle cancellazioni eventualmente intervenute per cessazione del diritto come pure delle inclusioni successive al rilascio del tesserino stesso.

Da tale conteggio recentemente effettuato e con i limiti che si possono intuire, si è ricavato il numero totale delle esenzioni che risulta pari a n. 26.628 cittadini.

### DIFFERENZA.

Dai dati sopra riportati non è possibile, tuttavia, ricavare la differenza dei cittadini che non hanno richiesto la conferma del diritto negli anni successivi al primo, avendo il tesserino validità triennale, in quanto il numero delle pratiche istruite nell'anno 1989/90 e nell'anno 1990/91 è comprensivo, oltre ai rinnovi, delle richieste presentate per la prima volta. Quindi manca la possibilità di distinguere nel complesso le nuove pratiche dalle richieste di rinnovo a meno di una verifica onerosa e complessa da parte del personale.

### PROTOCOLLO.

L'attuale normativa dispone che ai tesserini che hanno validità triennale, vada attribuito un numero progressivo in base all'ordine di rilascio del tesserino stesso. Questo numero corrisponde, di fatto, nella situazione attuale, al numero di protocollo di registrazione della richiesta non dando luogo a registrazione a protocollo la istanza non accettata o inevasa.

Tale protocollo ha, pertanto, validità annuale essendo agganciato al numero progressivo di rilascio del tesserino al quale, viene difatti, attribuito un nuovo numero nel caso di richiesta di rinnovo trattandolo alla stregua di una nuova richiesta.

## DOCUMENTAZIONE.

La normativa in vigore non richiede una particolare documentazione essendo sufficiente la dichiarazione di responsabilità resa sul modulo ministeriale per ottenere il diritto all'esenzione, intendendosi ogni altra documentazione richiesta a soli fini conoscitivi per la istruzione della pratica relativa. Attualmente viene richiesta la produzione della seguente documentazione:

- Stato di famiglia del richiedente;
- Copia del mod. 740 ovvero del mod. 101 o 102;
- Atto notorio di non produzione di reddito per i familiari maggiorenni;

## INCLUSIONI.

Le inclusioni nel tesserino di esenzione dovute a variazioni del nucleo familiare (nascita figli o altri motivi), sono state operate sulla base della produzione di nuovo stato di famiglia e con la semplice aggiunta del nominativo sul tesserino già rilasciato.

## ESCLUSIONI.

Per quanto riguarda le esclusioni dal diritto si è proceduto con il metodo del "depenamento" dal tesserino del familiare cui non era da estendersi più l'esenzione.

## RAPPORTI CON ALTRI UFFICI.

Nessun rapporto è stabilito attualmente con altri uffici. Gli stessi rapporti con la Unità sanitaria locale, sono stabiliti anch'essi sulla base di una prassi difforme dalle disposizioni di legge che vengono ignorate.

## PERSONALE

L'attuale situazione dell'ufficio vede impegnate n. 5 unità. Annualmente, in occasione del rinnovo dei tesserini, l'organico viene aumentato, per far fronte alla affluenza critica, fino a nove unità come è accaduto nel periodo maggio-luglio di quest'anno.

## COMPITI

Il lavoro d'ufficio consiste primariamente nella ricezione delle richieste di esenzione e, quindi, in un lavoro di sportello che, specie nei momenti di maggior afflusso risulta oneroso e disagiata sia per gli addetti che per la cittadinanza.

## ISTRUTTORIA.

Attualmente non avviene alcuna istruttoria particolare delle richieste presentate eccettuata l'acquisizione superficiale dei dati allo sportello da parte del personale preposto, la contestuale verifica dei limiti di reddito e la acquisizione della documentazione richiesta.

Il tutto viene automaticamente fascicolato e, redatto il tesserino di esenzione, la pratica viene trasmessa per la firma.

## CONTROLLI

Nessun controllo viene effettuato sulla sussistenza del diritto all'esenzione da parte del nucleo familiare di convivenza o a carico.

Per quanto riguarda, nello specifico, la categoria dei pensionati sociali e di vecchiaia, per i quali il diritto è esteso ai familiari "a carico", nessuna verifica successiva al rilascio dell'esenzione viene effettuata nei confronti di quanti hanno perso nel frattempo il diritto anche se le disposizioni fanno carico al richiedente dell'obbligo di comunicare entro un mese l'avvenuta perdita del requisito.

## APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E NUOVO SISTEMA INFORMATIVO.

### PREMESSA

Il problema della applicazione della normativa per il riconoscimento del diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria se, da una parte è dovuto, in via prioritaria, allo stesso legislatore per le norme contraddittorie emanate nel tempo e interpretate da circolari non sempre in sintonia con quelle, trova la sua massima esplicazione nel comune di san severo per la confusione ingeneratasi nell'ufficio preposto e dovuta ad una prassi attuata in difformità alle norme stesse e a clientelismi e pressioni che hanno voluto la concessione del diritto anche a quanti non erano e non sono in possesso dei requisiti e dei presupposti che la legge stabilisce.

Ciò ha fatto sorgere discrepanze nel trattamento di pratiche simili e questioni di giustizia peregrina nello svolgimento delle competenze di ufficio che sono andate consolidandosi sulla base di disposizioni mai scritte. Tale stato di cose ha ingenerato sfiducia e lassismo tra gli stessi dipendenti adibiti al settore i quali, se da una parte hanno la responsabilità dell'acquiescenza e dell'omertà rispetto alla pratica ingeneratasi, risultano, dall'altra essi stessi vittima di un sistema lontano dalle regole di una società civile basata sul rispetto delle istituzioni e del diritto e sulla giustizia sociale.

Poiché il Comune rappresenta l'anello di congiunzione più vicino al paese reale, rimane esemplare del degrado della società civile la conduzione di detto servizio la cui regolamentazione sulla base di uno spirito di efficienza e di diritto potrebbe essere il punto di partenza per un riscatto morale del personale che vi è addetto, di un'opera moralizzatrice che l'Amministrazione avrebbe da intraprendere nella città e nell'ambito degli uffici comunali e di una ripresa di credibilità delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale.

La presente sezione viene, pertanto, estesa sulla base dei presupposti esplicitamente affermati dai massimi responsabili della giunta comunale e tesi ad un drastico contenimento e a una responsabile regolamentazione dell'abuso del diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria sulla base della normativa in vigore.

La preminenza, quindi, del presupposto normativo nella definizione dell'ufficio, diviene occasione per trattare il nuovo livello informativo dell'ufficio da questo più eclatante punto di vista.

## IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

A far tempo dal 1.7.1989 il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria è espressamente riconosciuto dalla normativa in vigore in favore dei soli:

- a) cittadini non abbienti;
- b) titolari di pensione di vecchiaia;
- c) Titolari di pensione sociale,

con l'estensione dello stesso diritto ai componenti il nucleo di convivenza familiare, per la categoria di cui al punto a), e ai familiari a carico per i titolari di cui al punto b) e c).

### NON ABBIENTI

Per cittadino non abbiente la legge specifica che essi devono essere riconosciuti tali dal Comune nell'ambito di fasce di reddito stabilite sulla base della pensione sociale minima.

Se la fissazione delle fasce di reddito per tali cittadini pone un criterio di individuazione per facilitare il compito dei comuni nella istruzione della relativa pratica, l'attribuzione dello stato di povertà suscita non poche problematiche per quanto attiene a quei richiedenti che, pur in presenza di dichiarazione dei redditi, da cui può evincersi la loro condizione di proprietari di fabbricati e/o terreni, sono stati considerati indigenti ai fini dell'esenzione perché il loro reddito catastale o dominicale, dichiarato ai fini IRPEF, consente il rientro nelle fasce di reddito di cui sopra.

### DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il legislatore non ha mai fatto, tuttavia, riferimento per la attestazione del reddito da dichiarare sull'apposito modulo ministeriale, alla produzione o presentazione del 740 o del 101 essendo, fra l'altro, la falsa o infedele dichiarazione dei redditi soggetta alla sola pena dell'ammenda pecuniaria mentre l'infedele dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria comporta l'applicazione dell'art. 640 del codice penale che prevede l'arresto da uno a cinque anni. Quindi la produzione di detto documento deve intendersi quale documentazione meramente probatoria non essendone, tra l'altro, richiesta l'autenticazione di legge.

### POSSESSO DI IMMOBILI.

Lo stesso problema deve intendersi esteso anche ai pensionati di vecchiaia e, per estensione, di invalidità e reversibilità, per i quali è riconosciuta la non considerazione del reddito derivante dall'unica proprietà abitativa in possesso non concorrendo la stessa, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, alla formazione del reddito. Infatti, in presenza di due o più immobili, la considerazione del solo reddito catastale consente normalmente il rientro nelle fasce di reddito

stabilite dalla legge per l'ottenimento dell'esenzione.

## REDDITO AGRARIO.

Per ovviare a tale disparità che consente normalmente il rientro nelle fasce di povertà o di pensione, è possibile considerare il reddito effettivo derivante dal possesso facendo riferimento, a tale fine, al piano colturale e, quindi, alla produzione agricola secondo il tipo di coltivazione per poterne stabilire l'utile a norma di legge, come accade per le integrazioni richieste allo Stato da parte di possidenti, da sommarsi all'eventuale altro reddito di pensione o di lavoro o ad altri redditi imponibili.

## REDDITO DEI FABBRICATI.

Per quanto riguarda i fabbricati non esiste, invece, un sistema equivalente di considerazione del reddito derivante dal possesso di immobili. Resta che, ai fini della dichiarazione di responsabilità per l'esenzione dalla spesa sanitaria, l'assunzione del solo reddito catastale crea una grave e ingiusta sperequazione sociale ed economica nei confronti di quei cittadini effettivamente indigenti o pensionati cui non potrà essere riconosciuto il diritto in argomento per il superamento, anche se di poco, dei limiti di reddito che la legge stabilisce, oltre che una appropriazione di un diritto in base ad una falsificata condizione di povertà.

C'è da considerare, inoltre, per tali "falsi" indigenti o pensionati, che dal possesso di fabbricati ricavano una rendita molte volte dovuta ad affitti, se dichiarati, la quale risulta addirittura inferiore alla stessa tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A ulteriore conferma, infine, della inutilità del dato riportato sul mod. 740, il reddito catastale dichiarato per gli appartamenti dati in fitto non corrisponde a quello realmente percepito in quanto, ai soli fini della dichiarazione dei redditi, viene concessa l'agevolazione di defalcare una quota pari al 25% nel caso di reddito locativo per uso abitazione e del 30% per locazione ad uso negozio.

Poiché, dunque, non sarà raro il caso di possessore di fabbricati dati in affitto che usufruiscono, quali indigenti, del diritto all'esenzione negato nello stesso tempo al locatario dello stesso immobile, considerato al contrario abbiente, si suggerisce in maniera del tutto interlocutoria di attribuire un reddito presunto a tali fabbricati facendo riferimento al calcolo stabilito dalla legge per la determinazione dell'equo canone anche nel caso di fabbricati dichiarati sfitti.

## SCISSIONI ANAGRAFICHE

Altro aspetto particolare sotto il profilo legislativo è quello rappresentato dalle scissioni, cosiddette "di comodo", dai fogli di famiglia di giovani studenti o disoccupati che acquisiscono con tale operazione anagrafica il diritto alla esenzione perché, essendo privi di reddito, si dichiarano non abbienti pur conservando legame anche abitativo o di sostentamento con la famiglia di fatto.

In tal caso è d'uopo verificare la sussistenza di tale diritto non puramente sotto il profilo anagrafico in quanto le disposizioni di legge stabiliscono che mentre per i pensionati si deve far riferimento al nucleo familiare a carico del richiedente, per i non abbienti occorre far riferimento al nucleo di

convivenza di tipo familiare "di fatto".

## ISTRUTTORIA

In questi casi occorre, dunque, recepire tutte quelle informazioni utili per individuare tale situazione di fatto e, qualora ciò non bastasse, procedere con informazioni di ufficio che potranno essere acquisite con facilità dal personale interno con verifica della decorrenza delle scissioni o altre informazioni attinenti l'immobile in uso e recuperate tramite il ruolo comunale della tassa sui rifiuti solidi urbani o tramite l'Enel, nonché tramite informazioni della polizia municipale.

Infatti se la normativa consente al nucleo di convivenza composto da una sola persona di poter fruire della esenzione in argomento, precisa, tuttavia, che in tali occasioni occorre verificare, tra l'altro, che il richiedente provveda effettivamente al proprio sostentamento e occupi realmente una abitazione separata.

## DOCUMENTAZIONE.

Per quanto riguarda, ancora, la produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio, fermo restando che essa debba essere considerata solo probatoria per consentire l'istruttoria delle pratiche fornendo informazioni ai funzionari addetti alla ricezione delle richieste, come il mod. 740 e lo stato di famiglia, risulta del tutto fuori luogo e inessenziale la produzione dell'attestato di notorietà da parte dei componenti il nucleo di convivenza per dichiarare la mancata produzione del reddito.

## ATTI NOTORI

Infatti, oltre ad essere invalso l'uso di produrre da parte dei cittadini richiedenti tale documentazione anche in presenza di situazioni reddituali dichiarate col mod. 101 o 740, tale richiesta risulta gravosa sia per il cittadino che per gli stessi uffici comunali cui sono preposti i funzionari incaricati per la autenticazione della firma.

Inoltre, e in via definitiva, la normativa in vigore attribuisce valore alla sola dichiarazione di responsabilità sottoscritta sull'apposito Modulo "A" ministeriale e prevede specifiche sanzioni per quanti ottengano indebitamente l'esenzione. Da ciò si può evincere quanto risulti contraddittoria e pleonastica la richiesta di produzione dell'attestato ai sensi della legge 15/68 essendo bastevole ai fini dell'attestazione della condizione di diritto la sola firma apposta sul modello di richiesta.

## IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE.

A tale proposito è da precisarsi, ulteriormente, che tale dichiarazione di responsabilità, non essendo soggetta ad autenticazione ma prevedendo l'applicazione dell'art 640 del codice penale, richiede la identificazione del dichiarante perché si possa procedere alle ammonizioni di legge da parte dei funzionari preposti alla ricezione delle istanze. Ciò comporta necessariamente la impossibilità di accettare dichiarazioni presentate da persona diversa dal dichiarante, e quindi anche da parte di



patronati e/o organizzazioni varie, restando tra l'altro il primo contatto col cittadino il momento peculiare di discriminazione per l'attribuzione del diritto in modo da dare la possibilità, qualora sorgano dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa, di segnalare nella stessa fase istruttoria, o successivamente al rilascio del tesserino di esenzione, la pratica in questione per i controlli di legge.

## RAPPORTI CON ALTRI UFFICI E CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli essi dovranno essere espletati in collaborazione con gli altri uffici comunali idonei a fornire le informazioni per l'esame preventivo all'istruzione della pratica o successivo al rilascio del tesserino.

Si prevedono, al proposito, contatti con l'Ufficio Agricoltura che potrà fornire quei dati in possesso utili per stabilire l'estensione catastale e il reddito effettivo derivante dal possesso di terreni. Parimenti si creeranno contatti con l'Ufficio tributi comunali per poter indagare sulla reale consistenza della titolarità della tassa pagata per la raccolta dei rifiuti urbani in ordine all'immobile abitato nei casi di dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa in particolari casi.

Per quanto riguarda i contatti con l'ufficio anagrafe essi dovranno essere attivati in tutti quei casi in cui si avrà occasione di verificare la costituzione di nuclei familiari di comodo per accertarne la decorrenza e la sussistenza prima di procedere ai controlli da disporsi tramite la polizia municipale.

## AVVISO PUBBLICO.

Quale ulteriore suggerimento per il contenimento e la riduzione delle esenzioni indebitamente rilasciate potrà essere valutata la possibilità di procedere all'affissione di apposito avviso alla cittadinanza ove, preavvertendo che l'ufficio sarà in grado nei prossimi mesi di procedere a verifica delle esenzioni concesse, si inviti quanti l'abbiano indebitamente ottenuta a restituire volontariamente il tesserino onde evitare le conseguenze di legge che potrebbero essere attivate successivamente al controllo.

Si può, inoltre, prevedere, dandone apposito avviso alla cittadinanza, l'affissione all'albo pretorio degli elenchi nominativi, distinti per categorie, di coloro che usufruiscono dell'esenzione in modo che tale forma di controllo indiretto possa costituire un deterrente alla richiesta e una forma di pressione psicologica per la riconsegna volontaria del tesserino da parte di quanti l'abbiano indebitamente richiesto e ottenuto.

## CONTROLLI ESTERNI

Un'ultima notazione è da rendersi per i controlli effettuati sulle pratiche sorteggiate e inviate alla Guardia di Finanza. Si è potuto constatare, infatti, che detti controlli si sono limitati alla visione del mod. 740 e alla somma dei redditi dichiarati per verificare il rientro nelle fasce di reddito, cosa che si deve almeno presumere debba essere stata già effettuata dall'ufficio all'atto della ricezione della domanda e sulla base della documentazione in possesso.

## LA NUOVA PROCEDURA.

Il perno della nuova procedura consisterà in un programma di gestione e utilizzazione dei dati immagazzinati in un archivio principale, che conterrà i dati del cittadino dichiarante e in un archivio secondario contenente tutte le notizie riferite agli aventi diritto all'esenzione.

### PROGRAMMA DI GESTIONE.

Il Programma applicativo sarà gestito attraverso maschere a menu sulla base delle opzioni visualizzate.

Oltre alle operazioni di immissione dei dati nell'archivio principale, corrispondente alla titolarità del tesserino, concatenato a quello secondario, corrispondente alla titolarità dell'esenzione, sarà prevista la possibilità di listare separatamente i due archivi secondo l'organizzazione alfabetica dei dati, o secondo l'organizzazione per via, o per categoria di esenzione.

Sarà, inoltre consentita la stampa del Modulo "B", ovvero del tesserino di esenzione.

Si potrà stabilire la possibilità di istituire controlli a programma, per esempio sulla verifica della persistenza del diritto per i familiari a carico.



## TRACCIATO SCHEDA.

Lo schedario principale conterrà tutti i dati anagrafici del richiedente, individuato da un codice che sarà anche il numero progressivo di esenzione, oltre quelli fiscali e sanitari e la categoria di esenzione, secondo il seguente tracciato:

S CODICE  
S Cognome  
S Nome  
S Luogo di nascita  
S Data di nascita  
Via

Codice Fiscale

S Codice Sanitario

Categoria  
numero fam. a carico

S Reddito annuo.

L'archivio secondario conterrà l'insieme delle schede riferentesi ai dati di ogni singolo componente il nucleo familiare o di convivenza, individuato per gruppi familiari dal codice del richiedente e conterrà i campi contrassegnati con "S".

La prima fase del lavoro, da completarsi entro l'arco di tre mesi, consisterà nel caricamento a programma dei dati in possesso dell'ufficio concernenti le richieste di esenzioni e costituente l'attuale archivio dell'ufficio. Tale Archivio fisico, continuerà a documentare i dati immessi a programma e conterrà, oltre la certificazione di rito, copia del tesserino di esenzione.

La procedura prevede la stampa del tesserino, alla fine dell'immissione dei dati, su richiesta a menu. Tale stampa, nella prima fase di lavoro, potrà essere saltata. La stampa servirà, in ogni caso, a documentare, successivamente all'istallazione della procedura, ogni variazione intervenuta nella composizione del nucleo familiare.

### Considerazioni.

I meriti della nuova procedura consistenti principalmente nella utilizzazione del mezzo informatico che renderà di facile consultazione l'archivio per l'acquisizione di dati globali e l'analisi degli stessi, non saranno limitati alla possibilità di gestione informatica.

Oltre a dover evitare la necessità di raddoppiare il personale nei periodi di affluenza critica, la nuova organizzazione prevede un continuo e costante impegno del personale in attività di ufficio consistente principalmente nella istruttoria delle pratiche e nei controlli che saranno stabiliti in

collegamento con gli altri uffici.

Si potrà evitare l'afflusso critico nei periodi di cadenza della esenzione studiando la possibilità di scaglionare l'affluenza sulla base di criteri sociali e organizzativi. Si potrà, inoltre, decidere l'invio di un modello di domanda in occasione del rinnovo da riconsegnare all'ufficio previa verifica dei dati da parte del dichiarante, onde semplificare la consegna del modulo di richiesta.

La omissione dalla documentazione di rito della produzione di atti notori comporterà uno sgravio di lavoro e di afflusso di pubblico presso gli uffici centrali. La utilizzazione del computer e la contestuale informatizzazione dell'anagrafe potrà suggerire di trovare il modo per evitare al cittadino la produzione dello stato di famiglia che potrebbe essere acquisito d'ufficio evitandogli la necessità di recarsi presso gli sportelli comunali.

## CHIUSURA PRIMA FASE

La prima fase impegnerà tutto il personale attualmente in servizio presso l'ufficio. Il compito maggiore consisterà nel vaglio di ogni pratica di esenzione per ricavare i dati da immettere sulla base di apposita maschera video relativi al richiedente e ai familiari esenti procedendo, contestualmente al controllo dei dati immessi.

Tale prima fase riguarderà il caricamento dei tesserini rilasciati nel corrente anno solare, a partire dal 1 luglio 1990.

Il progetto prevede l'acquisto di un personal computer, ormai disponibile a prezzi accessibilissimi sul mercato, che resti in dotazione del servizio per il futuro impiego.

Sarà necessario individuare la figura del responsabile del servizio, scindendola, eventualmente dal responsabile alla firma al solo fine, psicologico e formale, dell'attribuzione di responsabilità richiesta dal contesto socio culturale.

Sarà opportuno prevedere un giusto compenso per la prestazione di produttività a cui verrà chiamato il personale in servizio, al fine di remunerare l'impegno di dover portare a termine in breve tempo e con la massima diligenza un lavoro di trasferimento di archivio dal quale, quali che siano le future intenzioni della attuale Amministrazione, potranno ricavarsi utili dati statistici e informativi sul tessuto sociale del paese.

Tale compenso potrebbe aggirarsi su un impegno di bilancio valutabile nell'ordine di L. 25.000.000, scaturente dalle seguenti valutazioni.

Periodo del progetto: tre mesi

Personale impegnato nell'ufficio: 5 unità

PROGETTO: Approntamento programma. Caricamento archivio ufficio Esenzione spesa sanitaria. Verifica dati. Svolgimento compiti di istituto.

Dati da trattare nel progetto: circa 27.000 Records anagrafici di campi eterogenei e non assiemati.

Tempo di impegno per il trattamento di ogni Record: 60"

Compenso individuale: L. 1.300.000 x 3 mesi = L. 3.900.000

Compenso globale: L. 3.900.000 x 5 unità = L. 19.500.000

Acquisto computer: L. 5.500.000

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: L. 25.000.000

## SECONDA FASE.

La seconda fase resta una previsione che dipende massimamente dal tipo di intervento che la presente Amministrazione vorrà attuare quale risposta alla presente sollecitazione dal basso. Una analisi più approfondita sarà possibile, pertanto, solo conoscendo le reali intenzioni per la futura gestione dell'ufficio esenzione dalla spesa sanitaria.

San Severo, 26 novembre 1990

IL PROGRAMMATORE C.E.D.  
(Giovannantonio Macchiarola)